



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA

www.tribmin.reggiocalabria.giustizia.it

E-mail: tribmin.reggiocalabria@giustizia.it C.F.: 80006870804

Via Marsala n. 13 89127 Reggio Calabria – Tel. 0965/812987 Fax 0965/891547.

PRESIDENZA

N. di prot. 0012 int.

Reggio Calabria, 21 marzo 2020

ORDINE DI SERVIZIO GENERALE

Misure organizzative per emergenza Covid 19

IL PRESIDENTE F.F.

Rilevato che:

con DPCM del giorno 11 marzo 2020 è stato prescritto che le pubbliche amministrazioni assicurano – per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid 19 - lo svolgimento "in via ordinaria delle prestazioni lavorative anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. da 18 a 23 della legge 22 marzo 2017 n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza" (argomento ex art. 1 n. 6 del menzionato DPCM);

la eccezionalità di tale regime trova fondamento nell'esigenza prioritaria di salvaguardare il bene primario della salute del personale amministrativo e complessivamente dell'utenza degli uffici pubblici, riducendo, per quanto possibile, le presenze fisiche al loro interno;

l'unica preclusione all'attività di delocalizzazione dell'attività lavorativa del personale amministrativo degli uffici giudiziari potrebbe, sul piano concettuale, configurarsi solo ove siffatta organizzazione recasse disagio alla funzionalità delle strutture o dei servizi essenziali ed indifferibili (cfr. Direttive del Ministero della Giustizia del 12 marzo 2020 prot. 51551, del 4 marzo 2020 - paragrafo 3 - parte seconda, e del 19 marzo 2020 prot. 53877, con allegate linee guida);

l'attività delocalizzata può dispiegarsi sia nei casi in cui è concretamente praticabile l'accesso da remoto alle piattaforme telematiche istituzionali che mediante lo svolgimento di "analisi, studio, ricerca e stesura di testi, relazioni connesse con i compiti d'ufficio" (cfr. paragrafo 3 parte terza della menzionata direttiva del 4 marzo 2020);

rientra, in tale ambito, anche l'attività lavorativa di predisposizione di atti/provvedimenti o di minute, ovvero di modulistica e/o documentazione tecnica e che perfino non appare necessario il ricorso all'ausilio di dispositivi informatici (cfr. Linee guida del 10 marzo 2020, del 9.3.2020 e del 19 marzo del Ministero della Giustizia);

Visti gli anteriori ordini di servizio ricognitivi dell'assetto organizzativo consolidatosi nonché delle specifiche competenze acquisite dal personale amministrativo e, infine, quelli generali adottati per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019;

Valutate le risultanze delle riunioni con le OO.SS. di settore e la RSU, consacrate nei verbali dell'8.3.2013 e successivi;

Valutate le esigenze rappresentate dai referenti dei settori amministrativo, civile e penale di questo tribunale;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020 relativi a Nuove ed ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Visti il Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" e il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Considerata la Direttiva del Ministro per la P.A. n. 2/2020 avente ad oggetto: indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al punto 3, per cui "le pubbliche amministrazioni, anche al fine di temperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020;

Considerate la Direttiva del 4 marzo 2020 e la Direttiva del 17 marzo 2020 del Ministero della Giustizia, entrambe recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Vista la circolare del 19 marzo n. prot. 53877 del Ministero della Giustizia, con allegate Linee guida, per la "prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus: informazioni su novità normative, questioni organizzative connesse- aggiornamento linee guida sul personale";

Considerato che tra i compiti istituzionali del Presidente di questo tribunale per i minorenni – nell'assenza del dirigente amministrativo – vi è anche quello di gestire ed organizzare le risorse interne (umane e strumentali) assegnate nonché di pianificare le attività per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

Visto il progetto di svolgimento di lavoro agile dei diversi comparti del Tribunale nel periodo sino al 15 aprile 2020, elaborato dal Direttore Giuseppe Crucitta, in linea con le direttive dello Staff distrettuale all'uopo costituito e con le richieste del personale amministrativo in merito;

Ritenuto che:

le attività delocalizzate in tale disegno individuano obiettivi specifici, concreti, misurabili e verificabili, compatibili con le prescrizioni normative sopra richiamate;

la contestuale previsione di una turnazione di presenza (presidio minimo) assicura lo svolgimento delle attività urgenti e indifferibili che, nell'arco di tempo in questione (dal 9 marzo e sino al 15 aprile 2020), debbono svolgersi in questo ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 83 comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

che le mansioni svolte da ciascuna unità amministrativa devono essere corrispondenti al profilo professionale rivestito e la collaborazione prestata nell'espletamento di mansioni diverse, imposta in taluni casi dalle carenze di organico sopra segnalate, deve avvenire in relazione a specifiche (e occasionali) esigenze dell'ufficio – così come nel periodo in esame, contrassegnato dall'emergenza epidemiologica Covid 19 - e in misura non superiore ad un terzo della prestazione lavorativa giornaliera, senza l'assunzione di responsabilità diretta e sotto il diretto controllo del funzionario posto a capo del settore relativo, che resterà unico titolare del servizio;

le attività di vigilanza saranno svolte dai direttori e dai funzionari giudiziari, coordinatori dei singoli settori, nel rispetto delle prescrizioni ministeriali vigenti;

Rilevato che, con Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria) è stato previsto il differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti penali e civili per giorni quindici, a decorrere dal 9 marzo e sino al 15 aprile 2020, con eccezione (art. 83 comma 3):

a) delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute; nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978 n. 194, nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea; nei procedimenti di cui all'art. 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso la dichiarazione d'urgenza è fatta dal Capo dell'Ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

- 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art.51 ter della legge 26 luglio 1975 n.354;
- 2) procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
- 4) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. (in tali casi la dichiarazione d'urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con procedimento motivato e non impugnabile);

ritenuto che appare altresì necessario, allo scopo di contenere il rischio del contagio, limitare al minimo indispensabile anche gli spostamenti – al momento molto complicati anche per le restrizioni governative e locali - dei magistrati, favorendo il più possibile da remoto anche lo svolgimento delle attività giurisdizionali urgenti che non richiedano la presenza fisica in tribunale dei giudici, al contempo avendo cura di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività giudiziaria; che a tal fine appare funzionale a salvaguardare le superiori esigenze l'assetto organizzativo di seguito indicato, concordato da tutti i magistrati togati dell'ufficio nel corso della videoconferenza

teams del 20.3.2020 e che ha ricevuto – per le vie brevi – parere favorevole dal Procuratore della Repubblica per i Minorenni in sede;

preso atto delle specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria;

P.Q.M.

Dispone

che, a decorrere dal 9.3.2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con esclusione di quelle relative ai procedimenti di cui all'art. 83 comma 3 del citato decreto legge, sono differite d'ufficio a data successiva al 15.4.2020 e da individuarsi preferibilmente dopo il 30 giugno 2020;

Rimette

ai giudici titolari dei procedimenti civili e ai presidenti dei collegi penali la determinazione delle date del rinvio, avvisando che le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del citato art. 83 (v. comma 13) del citato decreto legge, nonché dell'art. 10 del decreto legge 2 Marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'art. 16 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, b. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

Dispone

che le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati all'art. 83 comma 13 agli imputati e alle altre parti siano eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema al difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore di ufficio (v. art. 83 comma 14 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18);

Segnala

che dovranno essere trattati – rientrando nell'area delle attività indifferibili per le quali dovrà organizzarsi un presidio minimo di personale amministrativo - i procedimenti civili e penali di cui all'art. 83 comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e, a tal fine, evidenzia la necessità di utilizzare esclusivamente l'aula penale per le udienze penali e civili indifferibili, oltre che per le connesse sessioni in camera di consiglio ove non si possano celebrare in video conferenza (programma Microsoft Teams) o in teleconferenza, in quanto le ridotte dimensioni delle altre stanze del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria non consentono il distanziamento sociale raccomandato dalle autorità governative per prevenire le situazioni di rischio;

Invita

i giudici assegnatari dei procedimenti civili a fornire allo scrivente e alla cancelleria civile l'elenco dei procedimenti che dovranno essere trattati rientrando nelle eccezioni sopra indicate, onde organizzare funzionalmente l'attività di udienza e le sessioni in camera di consiglio;

Sospende

l'accesso al pubblico, salvi i casi urgenti ed indifferibili e per le udienze relative ai procedimenti sopra indicati che vi fanno eccezione, sino al 15 aprile 2020;

Dispone

che l'accesso al pubblico, nei casi sopra indicati, avvenga nelle forme e con modalità tali da evitare la contestuale presenza di più persone nell'aula o nelle sue adiacenze così da assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra i presenti;

Dispone

che dalla data odierna e sino al 15 aprile 2020 è consentito – per l'eccezionale situazione di emergenza - ai magistrati dell'ufficio di provvedere al deposito degli atti urgenti secondo le seguenti modalità e sequenza:

- 1) **per i procedimenti penali de libertate di competenza del q.i.p. o del q.u.p.(art. 299 c.p.p.), per tutte le richieste di convalida/proroga delle intercettazioni e, in generale, per tutti i procedimenti urgenti q.i.p.-q.u.p. che non richiedano celebrazione di udienza**, ricevuta depositata la richiesta o l'istanza determinante l'obbligo urgente di provvedere da parte del magistrato titolare del relativo procedimento, l'assistente/cancelliere di presidio, provvederà ad avvertire telefonicamente il magistrato della sopravvenienza e questi darà disposizioni in merito all'eventuale invio a mezza posta elettronica e comunque per le vie brevi, di copia informatica della richiesta e dei relativi allegati e dell'eventuale trasmissione al P.M. di turno per i pareri di legge, ove la richiesta non provenga dal medesimo organo giudiziario; il magistrato invierà all'indirizzo di posta elettronica del dominio @giustizia.it del cancelliere/assistente di presidio nell'ufficio, a mezzo di posta elettronica esclusivamente per il tramite dello stesso dominio, la copia in formato pdf del provvedimento emesso in remoto, preventivamente stampato e sottoscritto in originale, assicurandosi dell'effettiva ricezione da parte del destinatario; il cancelliere provvederà a stampare e depositare il provvedimento allegato alla email, ad effettuare tutti gli adempimenti di competenza, inserendo il provvedimento nel fascicolo (o sottofascicolo) cartaceo; sarà cura del magistrato custodire l'originale del provvedimento emesso e consegnarlo alla cancelleria alla prima occasione utile per l'unione al fascicolo (o al sotto fascicolo), che rilascerà attestazione, sul retro del provvedimento originale, della data dell'allegazione ; 2) **per il deposito delle ordinanze cautelari del tribunale del riesame o dell'appello, dopo la celebrazione dell'udienza ex artt. 309/310 c.p.p., e per i procedimenti de libertate del tribunale dibattimentale o per quelli urgenti relativi alle modifiche dei programmi di sospensione del processo e messa alla prova degli imputati minorenni**, valgono le disposizioni sopra indicate per il deposito dei provvedimenti da remoto; 3) **per i procedimenti civili urgenti, a seguito della sessione di camera di consiglio in video conferenza(programma teams) o teleconferenza secondo la turnazione tabellare**, valgono le disposizioni sopra indicate per il deposito dei provvedimenti da remoto, con l'aggiunta che sarà cura del cancelliere/assistente di presidio procedere all'attività di conversione informatica, tramite scanner, e invio degli atti del fascicolo – per il tramite del dominio giustizia - al magistrato assegnatario del procedimento secondo il progetto tabellare vigente;

Dispone

la costituzione di un presidio numerico minimo di personale amministrativo per ogni servizio essenziale in sede sino al 15 aprile 2020, come da prospetto di turnazione allegato, al fine di garantire il compimento degli atti urgenti e indefettibili connessi ai procedimenti penali e civili sopra indicati, che fanno eccezione ai sensi dell'art. 83 comma terzo del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 .

Autorizza

il ricorso al lavoro agile nei termini di cui agli allegati provvedimenti.

Invita

tutti i giudici e il personale amministrativo in servizio ad osservare, nei locali d'ufficio, la massima attenzione alle previste norme igieniche (areazione giornaliera dei relativi locali di servizio, uso di guanti in lattice ovvero igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica in gel disponibile nei contenitori collocati a muro, ecc.) e il cd. distanziamento sociale di almeno un metro, con divieto di assembramento nei corridoi e nelle altre aree comuni e obbligo - nelle stanze di ufficio – di evitare la presenza fisica di più di due persone, che comunque dovranno osservare la prescritta distanza di sicurezza.

Invita

tutto il personale che deve ancora fruire delle ferie residue 2019 a provvedere, possibilmente dietro esplicita richiesta, alla totale consumazione entro il termine del 30 aprile p.v., con avviso che altrimenti si provvederà alla collocazione in ferie di ufficio.

Segnala

che tutti coloro che non saranno chiamati a far parte del presidio per i servizi essenziali in sede, e che ovviamente non sono assenti a vario titolo (es. ferie, congedi, malattie e permessi), sono da considerarsi in lavoro agile nei termini di cui ai prospetti individuali allegati, e quindi presenti a tutti gli effetti, con l'obbligo di rimanere nel domicilio indicato seguendo l'orario settimanale di lavoro sin qui osservato, e rimanendo in tale sede reperibili via telefonica ovvero via e-mail.

Avvisa

che, nelle more di una possibile timbratura virtuale sul sistema Perseo da remoto, il personale amministrativo autorizzato al lavoro agile dovrà dare comunicazione, all'ufficio del personale e al funzionario responsabile dell'Unità organizzativa di appartenenza, dell'avvio della prestazione lavorativa con invio di e-mail avente ad oggetto "registrazione presenza giornaliera in servizio smartworking", indicando la tipologia di orario che si seguirà in quello specifico giorno (ora ingresso, pausa, uscita) nonché il numero di telefono di reperibilità, il luogo di domicilio e l'indirizzo e-mail in cui ricevere messaggi di servizio.

Dispone che:

le eventuali assenze dal servizio, anche per permessi temporanei, vanno richieste e indirizzate per e-mail a tribmin.reggiocalabria@giustizia.it, e saranno concesse per via e-mail;

tutti i possessori di caselle di posta elettronica di ufficio, quando si trovano in lavoro agile tramite il servizio internet OWA (postaweb.giustizia.it), dovranno tempestivamente consultare i messaggi di servizio dal proprio domicilio, con PC o con smartphone/iPhone e tablet/iPad, utilizzando all'occorrenza un lettore di smart card per la firma digitale con onere, se non in possesso, di farne richiesta all'Ufficio nei limiti delle disponibilità immediate;

il lavoro a distanza verrà espletato con modalità operative di carattere informatico e, ove non possibile, con strumenti cartacei nei termini di cui alle autorizzazioni individuali;

i direttori e i funzionari responsabili dei singoli settori dovranno svolgere attività di monitoraggio del lavoro agile prestato dai propri collaboratori, da certificarsi, con cadenza quindicinale, con report da inoltrare al Presidente per quanto di competenza.

Invita

i magistrati, togati ed onorari, ed il personale amministrativo ad osservare le previsioni di cui all'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del'8.3.2020 e, in ogni caso, ove siano venuti in contatto, direttamente o indirettamente, con soggetti di cui è stata accertata la positività al virus Covid 19, anche in assenza dei relativi sintomi, a darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, dandone comunicazione, altresì, al presidente del tribunale e ai Direttori riferimento.

Invita

i Direttori a predisporre specifiche turnazioni dei servizi front office, che dovranno essere organizzati sia per il settore civile che per quello penale, assicurando l'adozione di misure idonee a prevenire rischi di contagio curando anche, con massima urgenza, le procedure di acquisto del materiale necessario all'uopo.

Avvisa

che l'attività di formazione dei tirocinanti in corso presso questo tribunale per i minorenni ex art. 73 del decreto legge n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 98/2013, e degli altri tirocinanti presenti in ufficio proseguirà da remoto e senza frequentazione diretta con i magistrati

affidatari e con i locali destinati ad attività giudiziaria; sarà cura dei magistrati affidatari stabilire i termini della prosecuzione dei tirocini secondo modalità compatibili con le prescrizioni di legge e amministrative vigenti in materia di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid 19, informandone lo scrivente.

Invita

i direttori (dr. Crucitta e dr. Licordari) e il funzionario giudiziario (dr. Palumbo) a relazionare al sottoscritto in ordine al puntuale adempimento delle disposizioni ivi indicate.

Riserva

ogni modifica alla luce delle eventuali disposizioni che dovessero essere emanate dalle Autorità sopra indicate.

Manda per conoscenza al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, al Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Reggio Calabria, ai magistrati togati e onorari, al personale amministrativo, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Locri, Palmi e Reggio Calabria.

Manda al direttore dr. Giuseppe Crucitta per l'inserimento del presente ordine di servizio nella home page del sito web del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.

Il Presidente f.f.
Dott. Roberto Di Bella

TRIBUNALE MINORENNI REGGIO CALABRIA
TURNAZIONE EMERGENZA COVID 19

LUNEDI' 23/3/2020	MARTEDI' 24/3/2020	MERCOLEDI' 25/3/2020	GIOVEDI 26/3/2020	VENERDI 27/3/2020
Chiantella	Pirrottina	Chiantella	Sartiano	Sartiano
Giordano	Verduci	Bilardi	Pirrottina	Pirrottina
Bilardi	Malara	Verduci	Malara	Giordano

Il Presidente f.f.

Dott. Roberto Di Bella